Direzione Business IC
Sales IC
Il Responsabile

COSTRUIRE INSIEME AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI
Piazza VITTORIO VENETO 1
CAP 15121 C/O BIBL CIVICA
ALESSANDRIA (AL)
P.IVA 02376190068
certificata@pec.asmcostruireinsieme.it

Oggetto: accordo commerciale tra Trenitalia S.p.A. e COSTRUIRE INSIEME AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI per incentivare, tramite il sito internet di https://visitalessandria.it/ **e il sito internet https://asmcostruireinsieme.it/ l'acquisto dei titoli di viaggio Trenitalia, nella modalità del cd. *whitelabel*.**

Facendo seguito alle intese intercorse, con la presente formuliamo una proposta di accordo teso a definire i termini e le condizioni per la realizzazione delle attività indicate in oggetto.

ACCORDO

TRA

TRENITALIA S.p.A. – società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento della società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. – con sede legale e amministrativa in Roma, Piazza della Croce Rossa n 1, Codice Fiscale e Partita IVA 05403151003, capitale sociale Euro 1.607.137.500,00, interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 05403151003, iscritta al R.E.A. al n. 883047, la quale interviene nel presente contratto nella persona di Massimo Formichella, nella sua qualità di Responsabile Sales IC della Direzione Business IC, in virtù dei poteri conferitigli con procura in atti del Notaio dott. Angela Cianni di Roma in data 05 aprile 2022 repertorio n. 1705 (di seguito, per brevità, denominata "Trenitalia");

E

COSTRUIRE INSIEME AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI

con sede in ALESSANDRIA (AL), PIAZZA VITTORIO VENETO 1, CAP 15121, capitale di dotazione € 20.000, iscritta al Registro delle Imprese di ALESSANDRIA-ASTI, numero REA AL - 250382, codice fiscale e partita I.V.A. n. 02376190068, in persona del Legale Rappresentante Dott. Cesare Torre (di seguito, per brevità, denominata "Contraente");

che, come sopra rappresentate, laddove richiamate di seguito, singolarmente, anche "Parte" e congiuntamente "Parti".

PREMESSO CHE:

a) Trenitalia è la società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane che opera quale vettore ferroviario passeggeri, sia per il trasporto ferroviario di media e lunga percorrenza sia in ambito regionale, curando altresì l'attuazione e la gestione di ogni iniziativa e servizio nel campo dei trasporti, nonché la vendita ai propri clienti, di prodotti e servizi, anche forniti da *partner* terzi;

b) **COSTRUIRE INSIEME AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI** è un'azienda speciale senza scopo di lucro costituita ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs 267/2000, con sede ad Alessandria ed opera nel settore della gestione dei servizi ludico ricreativi, di promozione culturale, artistica, storica, turistica e sociale del Comune di Alessandria.

c) Trenitalia ha interesse ad incentivare l'acquisto dei servizi ferroviari sia a media e lunga percorrenza che regionali;

d) **COSTRUIRE INSIEME AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI** è interessata ad offrire un servizio completo alla propria clientela e, pertanto, si è resa disponibile a promuovere sui propri siti internet – come meglio specificato all'art. 2 – la vendita dei titoli di viaggio Trenitalia a tutti coloro che visitino i predetti siti;

e) con riferimento all'attività di cui alla precedente lettera, le Parti hanno condiviso che l'acquisto dei titoli di viaggio Trenitalia da parte dei clienti di **COSTRUIRE INSIEME AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI** - dal punto di vista tecnico - avverrà direttamente sul sito **www.trenitalia.com** che renderà disponibile il relativo modulo di acquisto mediante oggetto html 'widget' visualizzato sotto forma di banner/link nelle home page presenti sui siti web del Contraente, con puntamento diretto a PicoB2C customizzato e co-brandizzato (c.d. *whitelabel*);

f) le Parti intendono disciplinare, con il presente accordo commerciale, le condizioni ed i termini dell'operazione sopra rappresentata.

Tutto ciò premesso

le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1
(Premesse e allegati)

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo commerciale (di seguito "Accordo").

Articolo 2
(Oggetto ed impegni delle Parti)

Il presente Accordo ha per oggetto l'impegno del Contraente di promuovere ed incentivare, nei confronti dei visitatori del proprio sito internet (di seguito, per brevità, denominati anche solo "Clienti") l'acquisto dei titoli di viaggio Trenitalia secondo i termini e la modalità tecnica del cd.*whitelabel*, come meglio indicato nel prosieguo.

In particolare, il Contraente, per tutta la durata del presente Accordo, con l'obiettivo di incentivare l'acquisto dei titoli di viaggio di Trenitalia, si impegna ad inserire sui propri siti web dettagliatamente elencati all'allegato 2, il banner con creatività predefinita fornito da Trenitalia sulla cosiddetta *home page* (allegato 1).

Il Contraente si impegna ad attenersi alle direttive, al materiale e alle creatività fornite da Trenitalia medesima.

Resta inteso che le Parti si riservano sin da ora la possibilità di concordare eventuali comunicazioni pubblicitarie per la promozione al pubblico dell'iniziativa di cui al presente Accordo.

Fatto salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo, è fatto divieto al Contraente di concedere a terzi – o anche soltanto proporre – l'utilizzo, a qualsivoglia titolo, del *whitelabel* oggetto del presente Contratto, nonché di autorizzare terzi ad inserire il widget/banner del *whitelabel* su siti web di partner terzi.
In caso di violazione da parte del Contraente di quanto riportato al comma precedente, Trenitalia si riserva la facoltà di sospendere i collegamenti telematici al cd. *whitelabel*, fermo restando ogni altro diritto e/o rimedio previsto dal presente Contratto nonché dalla legge, ivi compreso quanto disposto dall'art. 12.
Trenitalia si riserva la facoltà di concedere l'utilizzo del *whitelabel* a società facenti parte del medesimo gruppo societario del Contraente, a seguito di richiesta di quest'ultimo mediante eventuale espressa autorizzazione scritta.

Articolo 3
(Modalità tecniche)

Il Contraente si impegna a promuovere l'acquisto dei titoli di viaggio Trenitalia mediante la modalità tecnica del cd. *whitelabel*, ai termini e condizioni riportati al presente articolo.

Trenitalia fornirà al Contraente un banner con creatività predefinita e caratteristiche compatibili con i sistemi informatici attualmente in utilizzo dal Contraente. In tale banner sarà inserito un link di collegamento verso una pagina *whitelabel* co-brandizzata COSTRUIRE INSIEME AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI /Trenitalia che si interfaccia sui sistemi Trenitalia per l'acquisto dei titoli di viaggio ferroviari.

Le Parti si impegnano a ultimare le attività di implementazione della suddetta *whitelabel* entro il 31 maggio 2022.
Resta fermo che l'acquisto del titolo di viaggio Trenitalia da parte dei Clienti del Contraente, dal punto di vista tecnico, avverrà direttamente sul sito **www.trenitalia.com** tramite la visualizzazione della finestra d'acquisto – sulla predetta pagina co-brandizzata– mediante link / oggetto html 'widget' visualizzato sotto forma di banner/link nella home page dei siti web di COSTRUIRE INSIEME AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI, con puntamento diretto a PicoB2C customizzato e co-brandizzato (cd. *whitelabel*).

Questa modalità consentirà ai Clienti di concludere un autonomo contratto di trasporto con Trenitalia utilizzando il sito internet di quest'ultima, assicurando loro la percezione di non dover abbandonare, apparentemente, i siti internet ***https://visitalessandria.it/*** *e* ***https://asmcostruireinsieme.it/*** mediante la pagina *whitelabel* co-brandizzata.
Tutti i costi e gli oneri inerenti all'implementazione del *whitelabel* saranno sopportati da ciascuna Parte per quanto di propria competenza.

Le Parti si danno atto che il 'widget' sarà predisposto da Trenitalia a propria cura e spese secondo le specifiche tecniche di cui all'Allegato 1 e sarà dalla stessa Trenitalia manutenuto e sviluppato a sua cura e spese.

Fermo quanto sopra, Trenitalia si impegna a garantire il corretto funzionamento del 'widget' ed il Contraente si impegna alla corretta implementazione apponendo il link ed eventuale banner sul proprio sito web a cura, spese e responsabilità di quest'ultimo.
Resta inteso che in caso di guasto o malfunzionamento, il Contraente dovrà darne tempestivamente comunicazione a Trenitalia all'indirizzo hd_pico@italycsc.com entro 24 (ventiquattro) ore dall'evento.

Articolo 4
(Corrispettivi, fatturazione, modalità di pagamento e clausola fiscale)

Le Parti convengono che per le prestazioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3:

Trenitalia corrisponderà al Contraente una provvigione pari al 3% (tre percento) del valore, al netto di IVA, di ogni titolo di viaggio venduto mediante le modalità rappresentate al precedente art. 3, oltre IVA se dovuta. Il pagamento da parte di Trenitalia della suddetta provvigione dovrà avvenire al netto della ritenuta d'acconto di cui all'articolo 25 – bis del D.P.R. 29/09/1973, n. 600, salvo il caso in cui la Controparte rientri nel novero dei soggetti esclusi di cui alla predetta disposizione normativa. Sarà onere del Contraente dichiarare a Trenitalia eventuali motivi di esclusione

dall'applicazione della predetta ritenuta di acconto. In caso di applicazione della ritenuta d'acconto, sarà altresì onere della Controparte fornire a Trenitalia la dichiarazione di avvalersi in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi nell'esercizio della propria attività, ai fini dell'applicazione della ritenuta d'acconto in misura ridotta ai sensi del comma 2 del citato art. 25-bis del D.P.R. 29/09/1973, n. 600.

Il Contraente emetterà le fatture relative alle provvigioni eventualmente dovute da Trenitalia con cadenza trimestrale secondo la normativa vigente ed in virtù di quanto previsto al precedente comma.

Il pagamento delle fatture avverrà a 30 giorni data fattura fine mese.

Di seguito si riportano i dati per la fatturazione a Trenitalia:

Ragione sociale: Trenitalia S.p.A.
Indirizzo sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 00161 Roma
Codice fiscale/P.IVA: 05403151003
Codice destinatario SDI: RYRNP0U (si precisa che il penultimo carattere è uno zero)

Il presente Accordo, concluso mediante scambio di lettere secondo l'uso del commercio, è soggetto ad I.V.A. ed è esente da registrazione fiscale fino al caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, dell'art. 40 e dell'art. 1, comma 1 lett. a) Tariffa Parte II, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
L'imposta di registro sarà a carico delle Parti secondo legge.

Articolo 5
(Rendicontazione)

Trenitalia fornirà la rendicontazione dei titoli di viaggio venduti mediante il sistema *whitelabel* con periodicità trimestrale, entro il decimo giorno lavorativo successivo al trimestre in cui sono avvenute le vendite, per la fatturazione delle provvigioni previste, di cui all'art. 4.

Il Contraente trasmetterà la fattura di cui all'art. 4 secondo la normativa vigente

Il Contraente potrà chiedere a Trenitalia di effettuare controlli e verifiche sul processo di rendicontazione dei titoli di viaggio, allo scopo di accertare che gli importi dovuti da Trenitalia siano da questa effettivamente corrisposti.

Articolo 6
(Durata e recesso)

Il presente Accordo avrà decorrenza dalla sua sottoscrizione fino al 31 ottobre 2025.
Trenitalia si riserva la facoltà di recedere, in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione, dal presente Accordo, dandone comunicazione al Contraente mediante lettera raccomandata a/r o con P.E.C. con un preavviso di giorni 30 (trenta).

Articolo 7
(Comunicazioni pubblicitarie – Responsabilità per i contenuti, manleva)

Tutte le comunicazioni pubblicitarie/promozionali prodotte e/o diffuse con qualsiasi mezzo dal Contraente dovranno essere preventivamente approvate da Trenitalia.

Il Contraente dichiara sin d'ora di tenere Trenitalia sollevata e indenne da ogni responsabilità per danni e spese che dovessero derivare in occasione di qualsivoglia contestazione, ivi incluse quelle provenienti dalle associazioni, anche a tutela dei consumatori o da Autorità Pubbliche, relativamente a carenza o inesattezza di informazioni pubblicitarie effettuate dal Contraente medesimo.

Articolo 8
(Garanzie ed indennizzo)

Il Contraente dichiara e garantisce di avere il diritto di pubblicare il banner Trenitalia sui siti internet https://visitalessandria.it/ e https://asmcostruireinsieme,it/ senza che ciò comporti violazione dei diritti di terzi, ivi inclusi i diritti di proprietà intellettuale e industriale.
Il Contraente si impegna a manlevare e tenere indenne Trenitalia da qualunque spesa, costo o danno di qualunque tipo, incluse le spese legali, in cui Trenitalia dovesse incorrere con riferimento a qualunque pretesa attuale o minacciata (incluse, senza alcuna limitazione, violazioni di diritti di proprietà industriale e/o intellettuale, diffamazione, violazione di riservatezza, pubblicità ingannevole o pratiche di vendita) derivante o comunque connessa alla pubblicità e/o al non adempimento delle direttive imposte da Trenitalia medesima per l'apposizione ed il corretto utilizzo del banner, ivi incluso l'eventuale danno di immagine.

Articolo 9
(Responsabilità)

Ai Clienti -prima dell'acquisto del titolo di viaggio Trenitalia- viene comunicato, a cura del Contraente, che il contratto di trasporto con Trenitalia è del tutto autonomo e separato rispetto a quelli eventualmente stipulati con il Contraente per i prodotti e servizi dallo stesso venduti, nonché per le prestazioni dallo stesso effettuate e che, pertanto, ciascuna Parte risponderà nei confronti della clientela esclusivamente per il servizio di propria competenza.

Articolo 10
(Divieto di esclusiva)

Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Accordo non conferisce loro alcun diritto di esclusiva. Entrambe le Parti, pertanto, sono libere di concludere accordi analoghi con altri soggetti.

Articolo 11
(Clausola di riservatezza)

Il Contraente si impegna a mantenere riservati e a non divulgare a terzi qualsiasi informazione riguardante le condizioni e i termini del presente Accordo. Inoltre, il Contraente medesimo si impegna a mantenere riservati, a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del presente Accordo, le informazioni relative a fatti, atti e programmi di Trenitalia che vengono messi a sua disposizione o di cui venga a conoscenza in occasione dell'Accordo stesso.
È fatto divieto al Contraente di fare, o autorizzare terzi a realizzare, pubblicazioni sui risultati delle attività/servizi ricevuti in virtù del presente Accordo, i cui diritti sono riservati esclusivamente a Trenitalia.
Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo restano vincolanti senza limite di tempo, anche in caso di risoluzione del presente Accordo.

Articolo 12
(Clausola risolutiva espressa)

Trenitalia ha diritto di risolvere il presente Accordo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., qualora il Contraente non adempia agli obblighi previsti agli artt. 2, 7, 11, 13, 14 e 17.
La risoluzione è dichiarata senza bisogno di preavviso o di costituzione in mora, a mezzo PEC o lettera raccomandata a/r, e salva la facoltà di Trenitalia di promuovere un'ulteriore azione per l'eventuale risarcimento dei danni.

Articolo 13
(Codice etico)

Il Contraente si impegna a rispettare le norme contenute nel "Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane", pubblicato sul sito internet: www.fsitaliane.it. Detto Codice Etico, seppur non allegato al presente Accordo, ne costituisce parte integrante e sostanziale e dello stesso il Contraente dichiara di aver preso particolareggiata e completa conoscenza.

In caso di violazione di una qualsiasi delle norme contenute nel predetto Codice Etico, Trenitalia avrà diritto di risolvere il presente Accordo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

Articolo 14
(Trasparenza dei prezzi)

Il Contraente espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione od altra opera di terzi per la conclusione del presente Accordo;

- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volti a facilitare la conclusione dell'Accordo;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Accordo, rispetto agli obblighi in esso assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente ovvero il Contraente non rispettasse gli impegni e gli obblighi assunti nel presente articolo 14 per tutta la durata del presente Accordo, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile per fatto e colpa del Contraente medesimo che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 15
(Trattamento dei dati personali - artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679)

Finalità del trattamento e base giuridica

Nel corso dello svolgimento delle attività connesse all'esecuzione del presente Accordo, ciascuna delle Parti tratterà dati personali riferibili a dipendenti e/o collaboratori dell'altra Parte, motivo per il quale ciascuna di esse si impegna a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 e al D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.

Le Parti si impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza degli interessati, e solo ed esclusivamente per la finalità di esecuzione del presente Accordo, (Base giuridica: Contrattuale), nonché degli eventuali obblighi di legge (Base giuridica: Legale).

Tipologie di dati personali

I dati personali raccolti nell'ambito dell'esecuzione del presente Accordo rientrano nelle seguenti categorie:

- Dati Comuni acquisiti direttamente dal contraente o dai dipendenti del contraente: dati anagrafici, dati di contatto (PEC, e-mail, contatti telefonici)

I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza.

Dati di contatto di Titolari e DPO

I riferimenti dei Titolari del trattamento e dei rispettivi Data Protection Officer (DPO) sono:

Per Trenitalia:

Titolare del Trattamento è Trenitalia S.p.A., rappresentata dall'Amministratore Delegato, contattabile all'indirizzo mail titolaretrattamento@trenitalia.it, con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa, 1.
Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail protezionedati@trenitalia.it.

Per COSTRUIRE INSIEME AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI

Titolare del Trattamento è COSTRUIRE INSIEME AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI rappresentata dal Direttore Dott.ssa Elisabetta Palazzolo, contattabile all'indirizzo mail **certificata@pec.asmcostruireinsieme.it** con sede legale in ALESSANDRIA (AL), PIAZZA VITTORIO VENETO 1, 15121.

Il Data Protection Officer è contattabile ai seguenti indirizzi mail:
azienda.costruireinsieme@gdpr.nelcomune.it
dpo@pec.gdpr.nelcomune.it

Conservazione dei dati
I dati personali raccolti nell'ambito di cui al presente Accordo saranno trattati da ciascuna delle Parti limitatamente al periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra. Nel caso in cui esigenze di tipo contabile/amministrativo ne richiedano la conservazione per periodi più estesi, gli stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla scadenza del presente Accordo.

Diritti degli Interessati

Il Regolamento UE 2016/679 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, gli interessati hanno diritto di chiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l'opposizione e la portabilità; inoltre possono proporre reclamo, nei confronti dell'Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. A tal proposito, ciascuna delle Parti si impegna a garantire l'esercizio di tali diritti da parte degli interessati. Dichiara, inoltre, espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o collaboratori ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679.

Articolo 15bis
(Trattamento dei dati personali per le attività previste dall' Accordo)

L'esecuzione del presente Accordo comporta il trattamento di dati personali in maniera autonoma da parte di Trenitalia e COSTRUIRE INSIEME AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI che si configurano pertanto come Titolari autonomi dei trattamenti effettuati, ai sensi dell'articolo 4, nr. 7) del GDPR, sia nei confronti dell'altro Titolare che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti ed in fase di emanazione in materia di trattamento dei dati personali, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito "GDPR").

In particolare, le Parti si impegnano ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali da esse trattati per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Inoltre, le Parti si garantiscono reciprocamente che i dati trattati da ciascuna di esse per l'esecuzione dell'Accordo formano oggetto di puntuale verifica di conformità alla disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali - ivi compreso il GDPR - e si impegnano altresì alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di Controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra parte.

Infine, le Parti si impegnano ad informarsi reciprocamente rispetto ad ogni potenziale violazione di dati personali (data breach) che possa in qualsiasi modo interessare l'altra Parte, procedendo senza ritardo alla notifica della violazione di dati personali all'Autorità di Controllo, nei casi in cui tale notifica sia dovuta dal Titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 33 del GDPR.

Articolo 16
(Comunicazioni e referenti dell'Accordo)

Le comunicazioni riguardanti il presente Accordo dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi.

Per Trenitalia:
Massimo Formichella
Responsabile Sales IC- Direzione Business IC
contratti.trade.plv@cert.trenitalia.it

Per COSTRUIRE INSIEME AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI
Cesare Torre
Legale Rappresentante / Presidente Consiglio di Amministrazione
certificata@pec.asmcostruireinsieme.it

Ciascuna delle Parti si impegna ad informare tempestivamente l'altra Parte in forma scritta di ogni variazione dei sopra indicati dati.

Articolo 17
(Sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici)

In ottemperanza alle disposizioni del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane in tema di sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici, il Contraente è tenuto a garantire la sicurezza del sistema informatico utilizzato per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo, ivi comprese le relative attività di trasmissione, ricezione,

conservazione e condivisione telematica di tutta la documentazione riconducibile all'esecuzione del medesimo Accordo.

A tal fine, con la sottoscrizione del presente Accordo, il Contraente si obbliga a:

a) rispettare i seguenti controlli essenziali di sicurezza informatica:

1. nominare un referente che sia responsabile per il coordinamento delle attività di gestione e di protezione delle informazioni e dei sistemi informatici;
2. identificare e rispettare le leggi e/o i regolamenti con rilevanza in tema di *cybersecurity* che risultino applicabili;
3. assicurare e garantire che tutti i dispositivi che lo consentono siano dotati di un software di protezione (antivirus, antimalware, ecc.) regolarmente aggiornato;
4. assicurare e garantire che le password siano diverse per ogni account, della complessità adeguata e con procedure di blocco automatico a seguito di reiterati tentativi. Viene valutato, inoltre, l'utilizzo dei sistemi di autenticazione più sicuri offerti dal provider del servizio (es. autenticazione a due fattori);
5. assicurare e garantire che il personale autorizzato all'accesso, remoto o locale, ai servizi informatici disponga di utenze personali non condivise con altri; che l'accesso sia opportunamente protetto; che i vecchi account non più utilizzati siano disattivati;
6. assicurare e garantire che tutti i suoi collaboratori ed il suo personale siano adeguatamente sensibilizzati e formati sui rischi di *cybersecurity* e sulle pratiche da adottare per l'impiego sicuro degli strumenti aziendali (es. riconoscere allegati e-mail, utilizzare solo software autorizzato, bloccare il dispositivo in caso di non utilizzo, ecc.);
7. assicurare e garantire che la configurazione iniziale di tutti i sistemi e dispositivi sia svolta da personale esperto, responsabile per la configurazione sicura degli stessi;
8. assicurare e garantire che in caso di utilizzo di applicazioni web con accesso da rete pubblica, o di gestione remota dei server e dei dispositivi di rete, siano utilizzati protocolli di rete cifrati (es. SSH, SSL);
9. assicurare e garantire che siano eseguiti periodicamente backup delle informazioni e dei dati e che tali backup siano conservati in modo sicuro e verificati periodicamente, fermo restando che, ove richiesto, i dati saranno resi tempestivamente disponibili;
10. assicurare e garantire che le reti e i sistemi siano protetti da accessi non autorizzati attraverso strumenti specifici (es: Firewall e altri dispositivi/software anti-intrusione);
11. assicurare e garantire che tutti i software in uso (inclusi i firmware) siano aggiornati all'ultima versione consigliata dal produttore;

b) segnalare con la massima tempestività di aver subito un eventuale attacco informatico contattando il numero 3316360190, o scrivendo all'indirizzo mail securityincident@fsitaliane.it;

c) effettuare un back-up della documentazione informatica di cui sopra su un sistema off-line al fine di evitare, quantomeno, la perdita degli atti e, in caso di adempimenti con scadenza imposta da contratto o norma di legge, a produrre la documentazione secondo una tempistica che consenta il rispetto dei termini di legge o di contratto, anche in caso di attacco informatico;

d) consentire l'accesso del personale incaricato da Trenitalia per la verifica delle misure minime adottate ai sensi della precedente lettera a), nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Resta inteso che in caso di inadempimento parziale o integrale anche di uno soltanto degli obblighi sopra elencati, Trenitalia avrà facoltà di risolvere il presente Accordo ai sensi dell'art. 1456 c.c. e, indipendentemente dall'esercizio di tale facoltà, il diritto all'integrale risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'inadempimento.

Articolo 18
(Elezione di domicilio)

A tutti gli effetti amministrativi, legali e fiscali:

- Trenitalia, la cui sede legale è sita in Piazza della Croce Rossa n° 1, 00161 Roma, dichiara che la propria sede operativa ai fini del presente Accordo è sita al medesimo indirizzo;

- COSTRUIRE INSIEME AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI, la cui sede legale è sita in Piazza Vittorio Veneto n. 1, 15121 Alessandria, dichiara che la propria sede operativa ai fini del presente Accordo è sita al medesimo indirizzo.

Resta inteso che, ove nel corso della durata del presente Accordo, vi fossero delle modifiche ai predetti domicili, la Parte interessata si impegna ad informarne tempestivamente l'altra Parte.

Articolo 19
(Controversie, Foro competente, diritto applicabile)

Non è ammessa la competenza arbitrale. Tutte le controversie relative alla esistenza, validità, interpretazione, applicazione del presente Accordo saranno deferite, ogni altro foro escluso, alla competenza del Foro di Roma. Il presente Accordo è regolato dal diritto italiano.

****

Allegato 1
Esempi di Banner e Widget

Esempio di Banner White Label

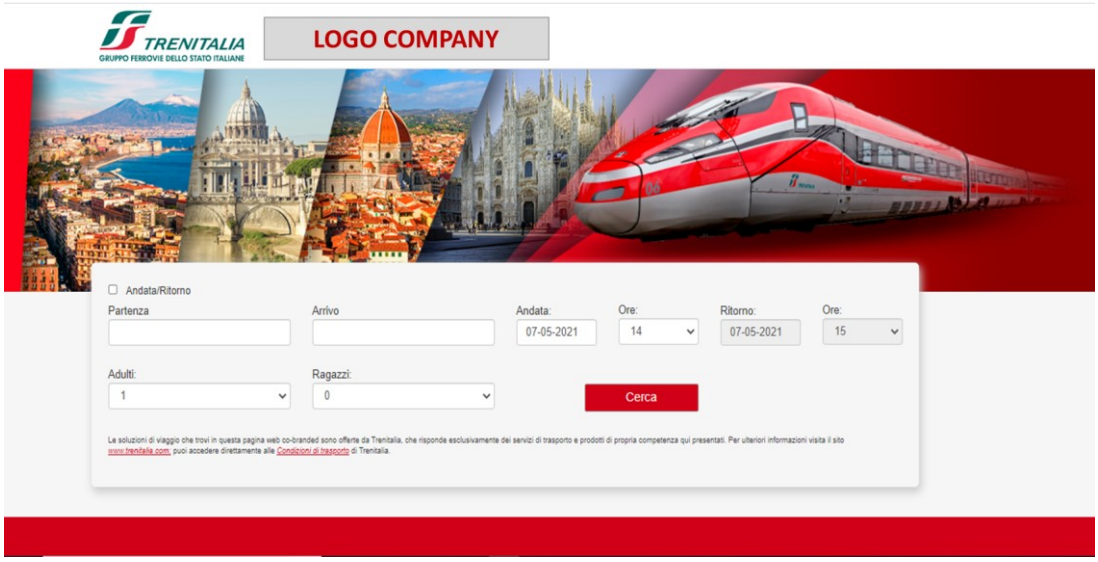








Esempio di Immagine Widget White Label (con logo "company" generico)



Massimo Formichella